

**CIRCOLARE n. 19 / 2018**

**Gentili clienti  
Loro sedi**

Modena, 7 settembre 2018

## **LUGLIO - AGOSTO 2018: NOVITÀ.....**

---

1	Sospensione modelli F24 in compensazione dal 29/10/2018 .....	2
2	Bonus investimenti pubblicitari . domande dal 22/09/2018 .....	3
3	Decreto dignità . sintesi delle novità fiscali.....	5
4	Fatturazione elettronica . dubbi aperti.....	6
5	Elenchi soggetti in Split Payment . tempi di aggiornamento .....	8
6	Termine per compensazione crediti INPS 2016 .....	8
7	Pubblicazione delle modifiche alla privacy in GU .....	8

## **SETTEMBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI ..... 10**

<b>1</b>	<p><b>SOSPENSIONE MODELLI F24 IN COMPENSAZIONE DAL 29/10/2018</b></p> <p>Con il provvedimento n. 195385 del 28 agosto, l'Amministrazione Finanziaria ha anticipato una misura preventiva sulla verifica delle compensazioni.</p> <p>Lo scopo di tale novità è volto a colpire le compensazioni che presentano profili di rischio; in tal caso l'Agenzia delle Entrate può <b>sospendere per 30 giorni dalla data di presentazione</b> il pagamento del modello F24 per verificare se la compensazione è corretta.</p> <p>Tra le ulteriori precisazioni inserite nel provvedimento è chiarito che <u>a decorrere dal 29/10/2018</u>, per consentire la tempestiva verifica dei crediti compensati, tutti i modelli F24 contenenti il pagamento di <b>debiti iscritti a ruolo</b> dovranno essere presentati <b>esclusivamente</b> tramite i <b>servizi telematici</b>, pena il <i>rifiuto della delega di pagamento</i>.</p> <p>La procedura che viene sotto descritta si applica anche ai modelli di pagamento (con compensazioni) presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento, ancora applicabili per i soggetti senza partita IVA con saldo finale maggiore di zero ovvero con compensazioni di crediti diversi dalle imposte (esempio crediti previdenziali).</p> <p>Nel rispetto dello Statuto del contribuente sono <b>esclusi</b> i saldi Irpef, Ires e Irap del 2017 (salvo ravvedimenti successivi a tale data); mentre la nuova norma troverà <b>applicazione</b> per il versamento del secondo acconto delle imposte oltre che ai versamenti delle liquidazioni IVA del mese di ottobre o del III trimestre se in compensazione.</p>
<b>1.1</b>	<p><b>CRITERI PER VALUTARE IL POTENZIALE BLOCCO DEL MODELLO F24</b></p> <p>I criteri che verranno utilizzati per il potenziale blocco sono stati previsti nel provvedimento in modo molto generico e vengono di seguito sintetizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica della tipologia di <u>debito pagato</u>, compresi quelli iscritti a ruolo;</li> <li>• Verifica della tipologia di <u>credito compensato</u>, in particolare per crediti di anni di imposta molto vecchi che risultano inutilizzati;</li> <li>• Verifica della <u>coerenza dei dati</u> indicati nel modello di pagamento;</li> <li>• Controllo dei dati presenti in Anagrafe tributaria inerenti i <u>soggetti</u> indicati nel modello F24;</li> <li>• Controllo di <u>compensazioni simili fatte in precedenza</u> dai soggetti indicati nel modello F24;</li> <li>• Controllo dei <u>debiti iscritti a ruolo</u> (in quanto vige il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di ammontare <i>pari ad Euro 1.500</i>).</li> </ul>
<b>1.2</b>	<p><b>PROCEDURA DI SOSPENSIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>In caso di modello di pagamento presentato tramite servizi telematici, l'eventuale sospensione viene comunicata al <b>soggetto che ha trasmesso il modello di pagamento</b> mediante apposita <b>ricevuta successiva all'invio</b>. Nello stesso documento viene indicata anche la <u>data di fine</u> del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di 30 giorni dalla data di invio della richiesta di pagamento.</p> <p>Si precisa che la sospensione riguarda <b>l'intero contenuto</b> della delega di pagamento. Durante il periodo di sospensione NON viene fatto l'addebito sul conto corrente indicato nel file telematico (in caso di saldo positivo del modello F24 trasmesso) e può essere richiesto l'annullamento della delega di pagamento.</p>

1.3	<p><b>ESITO DEI CONTROLLI</b></p> <p>Se, all'esito delle verifiche effettuate, risulta che il credito è <b>correttamente utilizzato</b> il pagamento viene eseguito e l'operazione si considera effettuata nella <b>data indicata nel file telematico</b> inviato. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se il modello F24 era in <u>totale compensazione</u> (c.d. delega a zero), l'Amministrazione finanziaria invia al soggetto che ha trasmesso il file telematico una seconda <u>ricevuta a conferma dell'avvenuto perfezionamento</u> del pagamento;</li><li>• Se il modello F24 aveva <u>saldo positivo</u>, l'Agenzia delle Entrate inoltra alla banca la <u>richiesta di addebito</u> sul conto corrente informando al contempo il soggetto che ha trasmesso il file telematico.</li></ul> <p>Nel caso in cui <b>decorra il periodo di sospensione</b> senza che venga comunicato lo scarto del modello di pagamento entro tale termine, il pagamento si considera <u>eseguito</u> alla data di invio del file telematico.</p> <p>Se, al contrario, il credito risulta <b>indebitamente compensato</b> viene trasmessa una <b>comunicazione di scarto</b> al soggetto che ha inviato il file telematico, indicando nella ricevuta la motivazione. Tale scarto riguarderà tutti i pagamenti contenuti nel modello F24 che si considerano non eseguiti. Si precisa che se la notifica di scarto avviene decorsi 30 giorni dalla scadenza prevista per il versamento, non sarà possibile usufruire delle sanzioni ridotte previste per il <u>provvedimento breve</u>.</p> <p>Nel provvedimento si precisa che il contribuente, dal momento della sospensione e prima di ogni comunicazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, può <u>inviare</u> alla stessa gli <u>elementi informativi</u> che ritiene possano essere necessari per la finalizzazione della delega sospesa ma al momento non è stata resa nota la modalità per fare tali comunicazioni.</p>
2	<b>BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI E DOMANDE DAL 22/09/2018</b>
	Con il provv. pubblicato il 31.07.2018, sono stati resi noti il modello e le istruzioni per poter usufruire del <u>bonus in investimenti pubblicitari</u> .
2.1	<p><b>MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA</b></p> <p>I soggetti interessati potranno presentare domanda all'Amministrazione Finanziaria tramite la presentazione del modello telematico a decorrere dal <b>22 settembre 2018</b> e <b>fino al 22 ottobre 2018</b>.</p> <p>Tale finestra temporale è prevista per la presentazione di <u>due modelli separati</u> relativi alle richieste per le spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nel 2017 nel periodo <u>dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017</u>;</li><li>• nel 2018: in tal caso si tratta di una <u>comunicazione prenotativa</u> per la quale sarà poi necessario inviare un ulteriore modello per dichiarare gli investimenti <u>effettivamente realizzati</u> comunicati nella prenotazione.</li></ul> <p>A decorrere dall'anno 2019 il termine di presentazione sarà dal 01/03/2019 al 31/03/2019 per la <u>comunicazione prenotativa</u> e dal 01/01 al 31/01 dell'anno successivo per la <u>comunicazione consuntiva</u>.</p> <p><u>Entro il 21 novembre</u> dovrebbe essere pubblicato il provvedimento con i dati dei soggetti ammessi e l'indicazione dell'ammontare del credito effettivamente fruibile. Come capitato in passato per altre agevolazioni, nel caso in cui le risorse disponibili si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione</p>

segue	<p>delle stesse tra i beneficiari in <i>misura proporzionale</i> al credito di imposta spettante (con un limite individuale pari al 5% del totale delle risorse annue destinate dal soggetto agli investimenti sui giornali e del 2% delle risorse destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali).</p>
<b>2.2</b>	<p><b>MODALITÀ UTILIZZO CREDITO DI IMPOSTA</b></p> <p>L'agevolazione consiste nel determinare per il contribuente un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite presentazione di <b>modello F24 in modalità telematica</b> (anche questo modello soggiace alle nuove limitazioni previste al punto 1 della presente circolare).</p> <p>Il credito dovrà poi essere inserito nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di maturazione a seguito degli investimenti effettuali e in quelle successive fino a che non si conclude il suo utilizzo.</p> <p>Non essendoci una disposizione espressa l'agevolazione dovrebbe essere <b>tassata</b> ai fini dei redditi e dell'IRAP.</p>
<b>2.3</b>	<p><b>INCREMENTO E QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA</b></p> <p>La condizione primaria è che gli investimenti fatti nel periodo siano di <b>valore superiore ad almeno il 10%</b> rispetto all'ammontare degli investimenti effettuati sugli <b>stessi</b> mezzi di informazione <b>nell'anno precedente</b>. L'ammontare del <u>credito di imposta</u> corrisponde al <u>75% dell'incremento</u>.</p> <p>Le spese per acquisto di pubblicità agevolabili sono da assumere al <u>netto</u> delle spese accessorie, costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario (anche se connesse con questo o funzionali allo stesso).</p>
<b>2.4</b>	<p><b>REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI</b></p> <p>Sotto il <b>profilo soggettivo</b> sono ammessi a richiedere il beneficio tutte le imprese, enti commerciali e lavoratori autonomi.</p> <p>Per i <u>nuovi soggetti</u>, non essendo possibile determinare uno scostamento rispetto al periodo precedente, parte della dottrina ritiene che sia agevolabile <u>l'intero importo sostenuto</u>. Di diverso avviso si è espresso il Consiglio di Stato con parere n. 1255 del 11/05/2018 in quanto così facendo si elude la norma e si perde <u>l'effetto di stimolo sugli investimenti</u> legato all'agevolazione (che difetterebbe in tal caso del requisito incrementale. Sul punto si attende una presa di posizione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.</p> <p>Per quanto attiene gli investimenti sono <b>esclusi</b> dal credito di imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere <u>televendite di beni o servizi</u>;</li> <li>- le spese sostenute per la trasmissione o per l'acquisto di spot radiofonici e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a <u>servizi pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro</u>;</li> <li>- le spese sostenute per la trasmissione o per l'acquisto di spot radiofonici e televisivi di <u>messaggeria vocale o chat line con servizi a sovrapprezzo</u>.</li> </ul> <p>Per le spese diverse da sopra indicate, una volta verificata la presenza del requisito incrementale, si precisa che sono agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli investimenti pubblicitari effettuati esclusivamente sulla <u>stampa quotidiana e periodica</u>, anche on line nel periodo <u>dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017</u>;</li> </ul>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla <b>stampa quotidiana e periodica</b>, anche se fatta on line, e su <b>emittenti televisive e radiofoniche</b> locali (analogiche o digitali) effettuati <b>dal 01/01/2018</b>.</li> </ul>
<b>2.5</b>	<p><b>CONTENUTO DELLA DOMANDA</b></p> <p>Nell'istanza, da presentare in modalità telematica, dovranno essere indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gli elementi identificativi del soggetto richiedente;</li> <li>b. il costo complessivo degli investimenti effettuati (se relativa al 2017) o da effettuare;</li> <li>c. la percentuale e l'ammontare complessivo dell'investimento realizzato o da realizzare, confrontato con i dati dell'anno precedente mantenendo distinta evidenza tra gli investimenti sui quotidiani e periodici rispetto a quelli sulle emittenti radio-televisive locali;</li> <li>d. ammontare del credito di imposta richiesto per ognuno dei due canali.</li> </ol>
<b>3</b>	<p><b>DECRETO DIGNITÀ È SINTESI DELLE NOVITÀ FISCALI</b></p>
	<p>La pubblicazione del D.L. 87/2018 è avvenuta nel corso dell'estate. Poiché ci sono alcune novità fiscali si intende porre l'attenzione su tali interventi riportando anche la data dalla quale le norme avranno effetto.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>PROROGA DELL'ABROGAZIONE DELLA CARTA CARBURANTE</b></p> <p>La prima e più discussa delle previsioni del Decreto Dignità, già anticipata nelle informative precedenti, riguarda la proroga al 31.12.2018 per l'abrogazione della carta carburante in caso di acquisto di carburante per autotrazione da parte di soggetti passivi per la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA. Resta invece l'obbligo di pagare il rifornimento con mezzi diversi dal contante.</p>
<b>3.2</b>	<p><b>IPERAMMORTAMENTO</b></p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore (ovvero il 14/07/2018) e per gli investimenti successivi a tale data, l'agevolazione è concessa a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive <u>situate sul territorio nazionale</u>. Nel caso in cui, durante il periodo in cui si usufruisce dell'agevolazione, o beni vengano destinati a strutture produttive all'estero occorre procedere al <i>recupero del beneficio</i> di cui si è usufruito.</p> <p>Allo stesso modo si deve procedere se i beni vengono <b>ceduti durante il periodo di fruizione della maggiorazione</b> (in passato in caso di cessione a titolo oneroso si perdeva il beneficio residuo ma non si doveva restituire quello di cui si era usufruito fino a quel momento), indipendentemente dall'uscita del bene ceduto dal territorio nazionale.</p> <p>Resta salvo il caso in cui la società esegua <b>investimenti sostitutivi</b>.</p>
<b>3.3</b>	<p><b>ESCLUSIONE DEI PROFESSIONISTI DALLA DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT</b></p> <p>A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, è prevista espressamente l'esclusione della % di cessione dei pagamenti+ alle prestazioni di servizi rese da professionisti e soggette a ritenuta. I professionisti quindi tornano ad incassare l'IVA anche sulle fatture emesse a pubbliche amministrazioni o a soggetti rientranti nella normativa dello split payment.</p> <p>La norma lascia aperto il problema di stabilire per quali prestazioni sia applicabile la norma, se per i servizi fatturati a decorrere dalla data di pubblicazione (quindi dal 14/07/2018) ovvero dal giorno successivo. Si ritiene che non vi siano i presupposti per eventuali sanzioni in entrambi i comportamenti vista l'incertezza normativa. In ogni</p>

segue	<p>caso il documento emesso in data 13 luglio è certamente soggetto alla vecchia disciplina, anche se non ancora incassato.</p> <p>Non è chiaro se l'esclusione riguardi anche le prestazioni di ingegneria e intermediazione. La norma infatti fa riferimento alle ritenute a titolo di acconto ai sensi dell'art. 25 DPR 600/1973, non richiamando le ritenute su provvigioni di cui all'art. 25-bis. In attesa di un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la dottrina sembra far prevalere la tesi per cui la norma intende escludere tutti i compensi soggetti a ritenuta, e quindi anche quelli relativi a provvigioni (ripristinando in tal modo le regole in vigore fino a giugno 2017).</p>
<b>4</b>	<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA È DUBBI APERTI</b>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provv. n. 89757/2018, ha reso noto le modalità relative alla comunicazione dell'esito di trasmissione delle fatture elettroniche.</p> <p>In particolare si precisa che il Sistema di Interscambio, una volta ricevuta la e-fattura, mette in atto una serie di <u>controlli formali</u>, se questi non vanno a buon fine viene emesso uno scarto. La <b>notifica di scarto</b> viene trasmessa nel giro di <u>pochi minuti o ore</u> e comunque <u>entro 5 giorni dalla ricezione</u> (si pensa che saranno necessari in particolare nei momenti di maggior flusso, quali il fine mese o la fine dell'anno).</p> <p>A seguito dello scarto la fattura si considera come <b>non emessa</b>.</p>
<b>4.1</b>	<b>NOTIFICA DI SCARTO È TEMPI DI RI-EMISSIONE</b>
	<p>A seguito della notifica di scarto, il soggetto emittente deve attrezzarsi per provvedere ad eliminare <i>quanto prima</i> l'anomalia e adempiere all'emissione della fattura corretta in breve tempo.</p> <p>Poiché lo scarto potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, l'Agenzia ha chiarito che non si determina un rischio di tardiva fatturazione se l'emittente corregge l'errore e provvede al rinvio <b>entro 5 giorni lavorativi</b> dal ricevimento della notifica di scarto.</p>
<b>4.2</b>	<b>NOTIFICA DI SCARTO È DATA FATTURA CORRETTA</b>
	<p>Un ulteriore problema si pone in merito alla compilazione del campo <b>data fattura</b> poiché non appare chiaro se il nuovo documento emesso debba riportare la stessa data di quello scartato ovvero la data in cui avviene la nuova trasmissione.</p> <p>Sul punto si è espressa Confindustria (con una nota di inizio giugno) nella quale si osserva che, tra i motivi di scarto riportati nelle specifiche tecniche, <b>non</b> sia prevista una <b>data di fattura precedente</b> (anche di più giorni) <b>alla data di trasmissione</b> del file telematico e per questo appoggierebbe la prima tesi.</p> <p>Si porrebbe in tal caso il problema di possibili <b>blocchi informatici</b> in caso di emissione di documenti con data successiva a quella del documento scartato, costringendo l'operatore a rispettare l'ordine cronologico di emissione (in tal caso è comunque necessario creare un collegamento alla fattura scartata per evitare che il ritardo di emissione possa generare una violazione per tardiva fatturazione).</p>
<b>4.3</b>	<b>NOTIFICA DI SCARTO È NUMERO FATTURA CORRETTA</b>
	<p>Alcuni programmi offrono la possibilità di <u>registrare contestualmente</u> all'invio telematico al Sdi la e- fattura, in tal caso sarebbe quindi <i>impossibile</i> procedere alla riemissione del documento corretto con lo <i>stesso numero di fattura</i>.</p>
<b>4.4</b>	<b>NOTIFICA DI SCARTO È LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>
	<p>Nella circolare n. 13/E, l'Agenzia delle Entrate indica che sarebbe preferibile che la fattura corretta fosse riemessa con la <b>data e il numero del documento originario</b>, nel</p>



segue	<p>caso in cui però questo fosse impossibile è necessario procedere con la <b>corretta liquidazione</b> dell'imposta in base al momento in cui l'operazione è stata effettuata. Quindi necessario procedere con una delle seguenti alternative:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. emettere una fattura con <b>nuovo numero e nuova data</b> per la quale sia presente un <b>collegamento con la fattura scartata</b> dal Sdl e stornata con nota di variazione interna in modo da rendere visibile la tempestività di emissione rispetto all'operazione originaria;</li> <li>b. emettere una fattura con una numerazione specifica che, rispettando la progressione, evidenzi che si riferisce ad un documento rettificativo di quello che ha generato lo scarto (creando ad esempio un sezionale separato con il suffisso %R+ che finirebbe per contenere le fatture con numerazione identica a quella dei documenti scartati, quindi con possibili %alti+).</li> </ol>
<b>4.5</b>	<p><b>SCARTO DI LOTTO DI FATTURE TRASMESSE</b></p> <p>Nel caso di trasmissione di un %lotto di fatture+ il provvedimento 89757/2018 chiarisce che l'<b>errore di una fattura</b> comporta lo <b>scarto dell'intero lotto</b> di documenti e quindi la loro mancata emissione.</p> <p>Si pone quindi l'attenzione sull'importanza di evitare tali %semplificazioni+ che potrebbero comportare un aggravio sui tempi per lo svolgimento dell'adempimento.</p>
<b>4.6</b>	<p><b>DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA E TEMPI TRASMISSIONE</b></p> <p>La fattura elettronica si considera emessa alla <b>data indicata in fattura</b> (campo %Data+ nella sezione %Dati generali+).</p> <p>Tale data deve però, nel rispetto della normativa del DPR 633/1972, coincidere al <u>momento di effettuazione</u> dell'operazione, non rileva che la trasmissione al Sdl possa avvenire in un momento successivo.</p> <p>Infatti l'<u>invio telematico</u> deve avvenire <b>entro 24 ore</b> dall'effettuazione dell'operazione, resta da chiarire se tale termine sia tassativo e pertanto se l'invio di un documento oltre la soglia prevista possa determinare uno scarto. Confindustria, come sopra richiamato, ha precisato che da una verifica dei controlli previsti dalle specifiche tecniche è previsto uno scarto solo nel caso in cui la data nella e-fattura fosse successiva alla trasmissione al Sdl e che pertanto tale direttiva risulta un'<i>indicazione di massima</i> per un <u>comportamento corretto</u>.</p> <p>A supporto di tale orientamento si precisa che l'Agenzia ha precisato che se la trasmissione avvenisse oltre le 24 ore dalla data di emissione riportata sulla e-fattura, non rileva il ritardo purché il documento sia stato emesso nel rispetto dei termini previsti dalla normativa IVA. Diventano quindi marginali i tempi di elaborazione e consegna / messa a disposizione della fattura al cliente.</p> <p>In ogni caso è previsto che, in fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, i documenti inviati con un <b>minimo ritardo</b> tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta siano classificabili come <b>violazioni non punibili</b>.</p>
<b>4.7</b>	<p><b>FATTURA ELETTRONICA DA INTEGRARE</b></p> <p>Nel caso di fatture di acquisto, trattandosi di documenti elettronici transitati tramite il Sdl (non modificabili e non integrabili), l'Agenzia delle Entrate ritiene che la numerazione del documento o la sua integrazione possa avvenire predisponendo un altro documento, da allegare alla fattura elettronica di riferimento, contenente i dati necessari per l'integrazione e i riferimenti alla stessa.</p>

<b>5</b>	<b>ELENCHI SOGGETTI IN SPLIT PAYMENT E TEMPI DI AGGIORNAMENTO</b>
	<p>Il continuo e frequente aggiornamento dei soggetti nei confronti dei quali occorre applicare il regime dello <b>Split Payment</b> rende necessario un approfondimento nei casi in cui la controparte sia inserita o cancellata <b>in corso d'anno</b>.</p> <p>Gli elenchi dei soggetti per i quali è applicabile la normativa sono pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze, tali elenchi vengono aggiornati periodicamente e, al fine di tutelare il contribuente, è stata inserita una colonna <b>data di inclusione</b> in quanto la <b>iscrizione</b> in questi elenchi ha <b>efficacia costitutiva</b>.</p> <p>Per questo motivo è necessario che nel momento in cui si debba emettere una fattura il contribuente provveda ogni volta alla consultazione degli elenchi tenuto conto che un soggetto possa essere inserito o escluso dagli stessi in corso d'anno. La disciplina quindi potrà mutare a decorrere dalla data di aggiornamento dell'elenco.</p> <p>Se il comportamento è conforme a quanto contenuto nell'elenco (e tale dato è visibile dalla data di inserimento) non assumo rilevanza eventuali variazioni successive alla data di emissione del documento.</p> <p>Al contrario invece se il destinatario della fattura è inserito nell'elenco al momento di emissione della fattura ma viene <b>successivamente escluso</b>, occorre <b>conservare copia dell'elenco in vigore</b> alla data di effettuazione dell'operazione perché non resta traccia delle esclusioni (non essendo possibile prevedere, in certi casi, la successiva esclusione dagli elenchi è consigliabile, in particolare per i soggetti partecipati da pubbliche amministrazioni, conservare traccia dell'inclusione allegandola al documento emesso).</p> <p>Nel caso di errata emissione della fattura, il fornitore deve provvedere all'emissione della nota di variazione che annulla il documento non corretto e rimettere la fattura esatta (ovvero una nota di variazione per segnalare il corretto trattamento dell'iva).</p> <p>Se l'operazione è <b>soggetta alla disciplina della scissione dei pagamenti</b> ma <b>non</b> è stata apposta la <b>dicitura in fattura</b> si segnala che la <b>sanzione</b> applicabile al <b>fornitore</b> è <b>da 1.000" a 8.000"</b>. Tale sanzione NON risulta applicabile se, in mancanza di dicitura, il destinatario della fattura ha comunque assolto l'imposta (essendo a conoscenza del possesso dei requisiti per l'applicazione della normativa in esame).</p>
<b>6</b>	<b>TERMINE PER COMPENSAZIONE CREDITI INPS 2016</b>
	<p>La Circolare INPS n. 82 del 14 giugno ribadisce la regola secondo la quale i crediti INPS di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata formati nel periodo di imposta precedente possono essere compensati solo fino al <b>momento di presentazione</b> della dichiarazione del periodo di imposta successivo (la norma <u>non</u> fa riferimento al <b>termine ultimo</b> per la presentazione della dichiarazione).</p> <p>Oltre tale termine le eccedenze devono necessariamente essere chieste a rimborso oppure essere scomputate con <b>compensazioni interne</b> tramite procedure dedicate sul sito dell'Istituto di previdenza (c.d. compensazione contributiva in autoconguaglio).</p> <p>In entrambi i casi sopra esposti, oltre alla corretta compilazione del quadro RR del modello Redditi 2018, sarà necessario procedere con una <b>apposita richiesta telematica</b> tramite il sito dell'INPS.</p>
<b>7</b>	<b>PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA PRIVACY IN GU</b>
	<p>In data 4 settembre sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al D.Lgs. 196/2003 in tema di <b>trattamento dei dati personali di persone fisiche</b> e alla <b>libera circolazione</b> degli stessi.</p>



segue	<p>Il D.Lgs. 101/2018 si è limitato ad apportare modifiche e integrazioni alla precedente disciplina sulla Privacy senza prevedere la sua abrogazione. Il decreto interviene, in particolare, abrogando le norme che risultavano <i>incompatibili</i> con le previsioni del Regolamento UE 679/2016 (già applicabile dal 25 maggio scorso), che vengono quindi automaticamente sostituite da quanto disciplinato nel regolamento stesso. L'abrogazione si è estesa inoltre alle materie <i>già disciplinate</i> nel regolamento.</p> <p>Infine si è provveduto a disciplinare quegli aspetti per i quali il Regolamento lasciava spazio decisionale agli stati membri.</p> <p>In particolare è stato disciplinato il <b>trattamento dei dati riguardanti le persone decedute</b>. Il decreto ha infatti previsto (richiamando le previsioni dell'art. 9 comma 3 del precedente Codice sulla Privacy) che i diritti relativi ai dati personali del de cuius possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, come mandatario, ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione. L'esercizio può essere comunque limitato da norme di legge o dall'interessato che, in vita, lo abbia espressamente vietato.</p> <p>La <u>entrata in vigore</u> della nuova disciplina è prevista a decorrere <u>dal 19/09/2018</u> ma è sancito che nei <b>primi otto mesi</b> il Garante della Privacy, nell'applicazione delle sanzioni amministrative, deve tenere conto di una fase di prima applicazione della normativa (come previsto dall'art.22 comma 13 del D.Lgs. 101/2018).</p> <p>Inoltre per le piccole medie imprese, tenuto conto delle esigenze di semplificazione, potranno essere previste modalità <i>facilitate</i> di adempimento degli obblighi facenti capo al titolare del trattamento, mediante la pubblicazione di linee guida di indirizzo sull'attuazione dei principi del Regolamento.</p>
-------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
17.9.2018	Versamento rata saldo IVA 2017	I contribuenti <u>titolari di partita IVA</u> che hanno versato, entro il 16.3.2018, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2017, devono versare la settima rata, con applicazione dei previsti interessi.  Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2017 è avvenuto entro il 2.7.2018, deve essere versata la quarta rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
17.9.2018	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti <u>titolari di partita IVA</u> che hanno versato, entro il 2.7.2018, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, devono versare la quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
17.9.2018	Versamento IVA mensile	I contribuenti <u>titolari di partita IVA</u> in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di <b>agosto</b> 2018;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul>
17.9.2018	Versamento ritenute e addizionali	I <u>sostituti d'imposta</u> devono versare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2018;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il <u>condominio</u> che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p>
17.9.2018	Termine di presentazione della Comunicazione Liquidazioni IVA del secondo trimestre 2018	I <u>titolari di partita IVA</u> devono presentare il modello contenente i dati delle liquidazioni IVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei mesi di aprile, maggio, giugno in caso di liquidazioni IVA mensili;</li> <li>• del trimestre aprile-giugno, per liquidazioni IVA trimestrali.</li> </ul>
17.9.2018	Tributi apparecchi da divertimento	I <u>gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento</u> devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati a agosto 2018.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
22.09.2018	Istanze per bonus pubblicità	Apertura del canale per la trasmissione delle domande da parte di titolari di partita IVA per la richiesta del credito di imposta su investimenti pubblicitari fatti nel 2017 e per la prenotazione sugli investimenti fatti nel 2018.
25.9.2018	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato <u>operazioni intracomunitarie</u> presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT relativi al mese di <b>agosto</b> 2018, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
01.10.2018	Comunicazione Dati Fatture I semestre 2018	<p>I <u>soggetti con partita IVA</u> sono obbligati alla trasmissione del modello Comunicazione Dati Fatture relativo alle operazioni registrate nel I semestre 2018.</p> <p>Sono esonerati i contribuenti aderenti al regime dei minimi, regime dei forfetari e produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA perché al di sotto dei limiti di legge.</p>
01.10.2018	Registrazione contratti di locazione	<p>Le <u>parti contraenti</u> devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza <b>inizio mese di settembre</b> 2018 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i <b>rinnovi e le annualità</b> di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2018.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo <u>modello RLI+</u>, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello <u>F24 versamenti con elementi identificativi+</u> (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>